

**OGGETTO: Circolare 11.2012**

**Seregno, lì 14 marzo 2012**

## **DECRETO SEMPLIFICAZIONI – D.L. 16/2012**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 52 del 2 marzo 2012 D.L. 16/2012, il cosiddetto Decreto semplificazioni fiscali, contenente disposizioni urgenti in materia tributaria e relative azioni di potenziamento delle procedure di accertamento.

Tra le novità principali, ricordiamo:

### **RIPARTO 5 PER MILLE - Art. 2, c. 2**

A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'IRPEF gli enti che, pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:

- a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30.09;
- c) versino contestualmente l'importo della sanzione pari a € 258 mediante modello F24, con esclusione della possibilità di compensazione.

### **COMUNICAZIONE PER DICHIARAZIONI D'INTENTO RICEVUTE - Art. 2, c. 4**

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute deve essere effettuata dal cedente o prestatore entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta (anziché entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione).

### **EFFETTI FISCALI LIQUIDAZIONI E SCIoglimenti DI SOCIETÀ - Art. 2, c. 5**

Per le operazioni di liquidazione e scioglimento di soggetti IVA, il momento da cui decorrono gli effetti fiscali è allineato a quello da cui decorrono gli effetti civilistici. Pertanto il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, deve presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 Codice Civile (anziché la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione) ovvero, per le imprese individuali, la data indicata nella dichiarazione di cessazione dell'attività ai fini IVA.

La dichiarazione pertanto dovrà essere presentata entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi di liquidazione, disposta dall'assemblea dei soci dalla data di iscrizione della relativa delibera.

### **ELENCHI CLIENTI & FORNITORI - Art. 2, c. 6**

A decorrere dal 1.01.2012, l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate (e non più solo di quelle di importo superiore ad € 3.000).

Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo superiore ad € 3.600, comprensivo dell'IVA.

#### **COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST - Art. 2, c. 8**

La comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi Black List, deve essere effettuata dai soggetti passivi IVA solo se l'importo è superiore ad € 500.

#### **RIMBORSO IRAP ANNI PREGRESSI SUL COSTO DEL LAVORO - Art. 4, c. 12**

Con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l'invio delle istanze di rimborso delle maggiori imposte dirette versate nei periodi di imposta precedenti al 2012 per effetto della deducibilità forfetaria dell'IRAP in misura pari al 10%, nonché nella nuova misura analitica del costo del lavoro stabilita dall'art. 2 D.L. 201/2011 per i quali, alla data del 2.03.2012, sia ancora pendente il termine per la presentazione delle istanze (48 mesi dal versamento).

#### **OMESSA O IRREGOLARE COMPILAZIONE DEL MODELLO STUDI DI SETTORE - Art. 8, cc. 4 e 5**

L'ufficio delle imposte può procedere all'accertamento induttivo nel caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15% (anziché 10%), o comunque ad € 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione (anziché sulla differenza tra reddito accertato e reddito dichiarato).

La disposizione si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dal 2.03.2012.

#### **IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI EMERSIONE - Art. 8, cc. 16, lett. b), c), d) e 17**

È prorogato al 16.05 di ciascun anno il termine entro il quale gli intermediari devono provvedere al versamento dell'imposta di bollo sulle attività scudate e ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente, trattenendo le somme dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione (o ricevendo provvista dallo stesso contribuente).

Per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di bollo può essere effettuato entro il 16.05.2012 e fino alla data del 2.03.2012 non si configurano violazioni in materia di versamenti.

#### **IMPOSTA SUGLI IMMOBILI ALL'ESTERO - Art. 8, c. 16, lett. e), f) e g)**

L'imposta sugli immobili all'estero, stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili, non è dovuta se l'importo non supera € 200. Il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400.

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'art. 165 Tuir.

#### **SCUDO FISCALE E ACCERTAMENTO IVA - Art. 8, c. 16, lett. l)**

Per le attività finanziarie oggetto di scudo fiscale non è precluso per l'Amministrazione Finanziaria l'accertamento dell'IVA.

#### **COMPENSAZIONE CREDITO IVA OLTRE € 5.000 - Art. 8, cc. 18 e 19**

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, per importi superiori ad € 5.000 (anziché € 10.000) annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

I soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA per importi superiori a € 5.000 (anziché € 10.000) annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (*con comunicato stampa del 13.03.2012 la decorrenza della riduzione è stata posticipata al 1° aprile 2012*).

#### **ACCERTAMENTO RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI - Art. 1, cc. 1-3**

È abrogata la disposizione che non consentiva l'accesso alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, nel caso di mancato pagamento delle rate degli avvisi bonari.

Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno fin dalla prima richiesta di dilazione (possibilità finora ammessa solo in caso di richiesta di proroga, per peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, di una rateazione già concessa).

In caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data del 2.03.2012, non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga.

#### **ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - Art. 3, cc. 5, lett. c), 6, 7**

Con decorrenza dal 2.03.2012, l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente € 20.000.

#### **MANCATA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITÀ - Art. 8, c. 9, lett. a)**

L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività comunicando agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita IVA.

Il contribuente potrà fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

La sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta mediante modello F24, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso, l'ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad 1/3 del minimo.

#### **CONTROLLO VALIDITÀ DELLA PARTITA IVA - Art. 8, c. 9, lett. b)**

Al fine di contrastare le frodi in materia di IVA, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare la validità del numero di partita IVA attribuito. Il servizio fornirà le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.

#### **ACCERTAMENTI ESECUTIVI - Art. 8, c. 12**

Con la nuova procedura prevista per gli avvisi di accertamento esecutivi trascorsi 60 giorni dalla notifica, il contribuente inadempiente può essere assoggettato a procedura esecutiva senza alcuna comunicazione preventiva. Pertanto, è stato introdotto l'obbligo, per l'agente della riscossione, di informare il debitore, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo di notifica dell'avviso di accertamento. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### **ACCESSO NEI LOCALI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI - Art. 8, c. 22**

L'Amministrazione Finanziaria può disporre l'accesso di impiegati nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali nonché in quelli utilizzati dagli *enti non commerciali* e da quelli che godono dei benefici di cui al D. Lgs. 460/1997.

**SANZIONI TRASFERIMENTI DI CONTANTE OLTRE € 10.000 - Art. 11, c. 8**

Sono introdotte nuove disposizioni in merito al sequestro del contante in importazione ed esportazione dal territorio dell'Unione Europea oltre il limite di € 10.000, con un sistema graduato in base all'importo trasferito. In particolare, il sequestro è eseguito nel limite:

- del 30% dell'importo eccedente € 10.000 qualora l'eccedenza stessa non sia superiore a € 10.000;
- del 50% dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi.

Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta, pari a: (i) 5% del denaro contante eccedente € 10.000 se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a € 10.000; (ii) 15% se l'eccedenza non supera € 40.000.

**AGENZIA PER LE ONLUS - Art. 8, c. 23**

L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) è soppressa dal 2.03.2012 ed i compiti e le funzioni esercitati sono trasferiti al Ministero del Lavoro.

**ENTRATA IN VIGORE - Art. 14**

Le disposizioni contenute nel decreto sono entrate in vigore il 2 marzo 2012.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

*Studio Associato Contrino*